FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/GST DEL 18 NOVEMBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/11/2026 MICHELE AMODEO MONTEFORTE - ATLETICO CASTELFRANCI198
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Michele Amodeo Monteforte, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Michele Amodeo Monteforte ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria Atletico Castelfranci 1983 effettuato n. 6 sostituzioni nel corso dell'incontro e, segnatamente, al minuto 36' del secondo tempo di gioco la medesima società avrebbe provveduto alla sostituzione (la sesta) del calciatore Barbone A. con l'ingresso sul TDG del calciatore Siconolfi T.; deduceva la ricorrente che tale sostituzione sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 5 delle Regole del Giuoco del Calcio, che fissa in 5 (cinque) il numero massimo delle sostituzioni effettuabili nel corso della gara. Forniva controdeduzioni la resistente Atletico Castelfranci, precisando che, a fronte della richiesta della controversa sostituzione, non smentita, il calciatore in questione, Siconolfi T., non avrebbe, tuttavia, mai fatto effettivo ingresso sul TDG, non prendendo di fatto parte alla gara. Tale circostanza avrebbe determinato l'inferiorità numerica per quest'ultima società, attesa l'uscita dal campo del calciatore Barbone e il riferito mancato ingresso del Siconolfi. D'altro canto, dalla consultazione della camicia di gara e, specificamente, del referto arbitrale, emerge che, differentemente da quanto prospettato dalla resistente Castelfranci, il calciatore Siconolfi abbia fatto effettivo ingresso sul TDG al minuto 36' del secondo tempo di gioco, per poi uscire di lì a poco per riferito infortunio. In tal modo ricostruita la vicenda oggetto di odierno vaglio, ne deriva la fondatezza del ricorso proposto. La prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come confermata dal DDG in referto, conclama la violazione della Regola n. 3 del Giuoco del Calcio da parte della resistente, Regola che, effettivamente, fissa in 5 (cinque) il numero massimo di sostituzioni nel corso della gara. Né può valere a superare, ovvero, a sanare l'effettuazione della predetta sostituzione la pronta uscita dal TDG del calciatore. Tali evidenze impongono a questo Giudicante di ritenere il ricorso fondato nel merito e, dunque, meritevole di accoglimento P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Michele Amodeo Monteforte per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di infliggere alla società Atletico Castelfranci la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ricorrente ASD Michele Amodeo Monteforte; c) di infliggere alla società atletico Castelfranci l'ammenda di euro 150,00; d)Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO CASTELFRANCI1983

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO CASTELFRANCI1983

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/11/2026 REAL SANTA CECILIA 2025 - CLUB PONTECAGNANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Real Santa Cecilia, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Real Santa Cecilia ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria ASD Club Pontecagnano inserito nella distinta di gara ufficiale, con funzione di assistente di parte, il sig. Iannone Alfredo, il quale non sarebbe risultato, alla data della gara, regolarmente tesserato e/o censito per la ASD Club Pontecagnano, né come calciatore né come dirigente; per tali motivi, la ricorrente, invocando l'art. 10 CGS, chiedeva infliggersi alla società Pontecagnano la punizione sportiva della perdita della gara e ogni provvedimento consequenziale. Non pervenivano controdeduzioni in merito da parte della resistente Club Pontecagnano. D'altro canto, dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, si evinceva che il sig. Iannone Alfredo risultasse tesserato quale calciatore - per la predetta Club Pontecagnano solo a far data dal 12 novembre 2026, cioè in data successiva a quella di svolgimento della gara in epigrafe (7 novembre 2026); lo stesso, altresì, non risulta censito quale dirigente con nessuna carica presso la medesima società né nell'Anagrafe Federale. In tal modo ricostruita la vicenda oggetto di odierno vaglio, ne deriva la fondatezza del ricorso proposto. La prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come confermata dalle evidenze fornite dal competente Ufficio Tesseramenti, disvela l'illegittimo inserimento in distinta ufficiale, da parte del Club Pontecagnano, di soggetto non tesserato alla data della gara. Ne discendono le conseguenze di cui all'art. 10 CGS P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Real Santa Cecilia per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di infliggere alla società ASD Club Pontecagnano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ricorrente ASD Real Santa Cecilia;; c) di infliggere alla medesima Club Pontecagnano l'ammenda pari ad euro 150,00 per inserimento in distinta ufficiale di soggetti privi del relativo titolo, nei sensi di cui all'art. 8, lett. d) C.G.S.; d) infligge al calciatore Iannone la squalifica per una gara effettiva; e) dispone restituirsi contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

Gara del 7/11/2026 REAL TAVERNA - PELLEZZANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Real Taverna, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Real Taverna ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria ASD Pellezzano inserito in distinta n. 6 calciatori in posizione asseritamente irregolare, in quanto privi di regolare tesseramento alla data della gara in questione. Per tali motivi, la ricorrente chiedeva infliggersi alla società Pellezzano la punizione sportiva della perdita della gara e ogni provvedimento consequenziale. Non pervenivano controdeduzioni in merito da parte della resistente ASD Pellezzano. D'altro canto, dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, si evinceva che n. 4 dei 6 calciatori indicati in ricorso risultassero regolarmente tesserati alla data della gara; si evinceva, altresì che un ulteriore calciatore, sig. Cuozzo A., non risultasse tesserato, sebbene non impiegato dalla società Pellezzano nel corso della gara; risultava, infine, che il calciatore Libroia N. fosse tesserato per la società Pellezzano, ma solo a far data dal 13 novembre 2026, cioè da una data successiva a quella di effettivo svolgimento dell'incontro (7 novembre2026). In tal modo ricostruita la vicenda, ne deriva la fondatezza del ricorso proposto. Infatti, la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come confermata dalle evidenze fornite dal competente Ufficio Tesseramenti, disvela l'illegittimo inserimento in distinta ufficiale e il successivo impiego in campo del calciatore, da parte del Pellezzano, di un soggetto - il sig. Libroia N. - non tesserato alla data della gara. Ne discendono le conseguenze di cui all'art. 10 CGS P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Real Taverna per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di infliggere alla società ASD Club Pellezzano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ricorrente ASD Real Taverna; c) di infliggere alla medesima ASD Club Pellezzano l'ammenda pari ad euro 250,00 per inserimento in distinta ufficiale di soggetto non tesserato, nei sensi di cui all'art. 8, lett. d) C.G.S.; d) di infliggere ai sig. Libroia N. e Cuozzo A. della società Club Pellezzano la squalifica per n. 1 gara di campionato, da scontarsi alla prima gara ufficiale successiva; e) dispone restituirsi contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

GARE DEL 8/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/11/2026 REAL SANSEVERINO - ATLETICO SAN VALENTINO T.
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Real San Severino, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Real San Severino ha censurato la regolarità della gara in epigrafe desumendo che la società avversaria Atletico San Valentino effettuava n. 6 sostituzioni nel corso dell'incontro e, segnatamente, la sesta sostituzione sarebbe avvenuta, in violazione dell'art. 71 N.O.I.F., nel tempo di recupero del secondo tempo di gioco; pertanto, la ricorrente chiedeva di accogliersi il gravame proposto con contestuale inflizione alla resistente della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nei sensi di cui all'art. 10 CGS. Seguivano controdeduzioni al preannuncio di ricorso e ulteriori memorie integrative da parte della resistente Atletico San Valentino, con le quali la società in questione precisava di aver legittimamente effettuato n. 5 sostituzioni nel corso della gara e che vi fosse, presumibilmente, un errore materiale di annotazione da parte del DDG di una sostituzione in referto, erroneamente attribuita all'Atletico San Valentino anziché alla ASD Real San Severino (sostituzione del calciatore n. 4 con il n. 10). Sul punto, viene in soccorso quanto precisato in referto proprio dal DDG e, successivamente, da questi confermato in ulteriori note di chiarimento richieste da questo Giudice, laddove si precisa che l'annotazione della controversa sesta sostituzione era frutto di un errore materiale nella compilazione della relativa sezione in referto; in particolare, il DDG precisa che la presunta sesta sostituzione inizialmente - ed erroneamente - attribuita all'Atletico San Valentino era in realtà una sostituzione effettuata dalla società ASD San Severino, per cui nessuna violazione poteva riscontrarsi. Inquadrata e chiarita in questi termini la vicenda, ne discende l'infondatezza del ricorso proposto. E' acclarato che non vi sia stata alcuna presunta sesta sostituzione da parte dell'Atletico San Valentino e che l'equivoco sia derivato da una erronea - poi rimediata e chiarita - compilazione del referto da parte del DDG. P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD Real San Severino per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di confermare il punteggio acquisito sul terrendo di gioco di 0-1 in favore dell'Atletico San Valentino; c) Dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CLUB PONTECAGNANO

AMMENDA

Euro 250,00 PELLEZZANO
Euro 150,00 CLUB PONTECAGNANO

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IANNONE ALFREDO	(CLUB PONTECAGNANO)	CUOZZO ANTONIO	(PELLEZZANO)
LIBROIA NICOLA	(PELLEZZANO)		

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/11/2026 REAL CASTEL VOLTURNO FUTS - ATLETICO FUTSAL VARCATUR

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi ritualmente proposti dalla società Real Castel Volturno e dalla società Atletico Futsal Varcaturo, relativi alla gara disputatasi in data 7.11.2026, valevole per il Campionato di Calcio a 5 campano Serie C/2, con i quali: ^ la società Real Castel Volturno richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Atletico Futsal Varcaturo per abbandono gara; ^ la società Atletico Futsal Varcaturo richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Real Castel Volturno in quanto sostenitori della società ospitante avrebbero minacciato tesserati della società Atletico Futsal Varcaturo e attinto con uno schiaffo il loro calcettista numero 67, signor Iazzetta Luca. I ricorsi, vista la evidente connessione oggettiva e soggettiva, vengono trattati unitariamente. Lette le memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il DDG al minuto 25' del primo tempo di gioco, sul risultato di 2 - 0 per la società ospitante, era costretto ad interrompere la gara poiché notava che entrambe le panchine delle due società erano in piedi in quanto era in corso un battibecco fra la panchina della società ospitata Atletico Futsal Varcaturo e delle persone presenti in tribuna. Il DDG specificava a referto che, una persona non in distinta, ma chiaramente riconducibile alla società ospitante Real Castel Volturno, attingeva con uno schiaffo il calcettista numero 67 della società Atletico Futsal Varcaturo signor Iazzetta Luca. A seguito di questo colpo, si scatenava un parapiglia "Molto convulso": i calcettisti della società Real Castel Volturno cercavano di placare i propri sostenitori mentre i calcettisti della società ospitata Atletico Futsal Varcaturo litigavano con questi ultimi. Il DDG al minuto 28' del primo tempo di gioco decretava la momentanea sospensione della gara e invitava entrambe le società a rientrare negli spogliatoi. Dopo circa 10 minuti, ritornato sul TDG per verificare la situazione, il DDG notava che tesserati della società ospitata Atletico Futsal Varcaturo continuavano a discutere con i sostenitori locali che erano stati fatti accomodare, dai dirigenti della società Real Castel Volturno, in un altro settore dell'impianto di gioco, così da non avere alcun contatto con le panchine, in particolare con quella della società ospitata; ^ il DDG considerato che la discussione non riguardava i calcettisti in campo eche i sostenitori non erano più alle spalle delle panchine, domandava ai dirigenti e ai capitani delle società se volessero proseguire l'incontro. La società Atletico Futsal Varcaturo rappresentava, attraverso il proprio dirigente accompagnatore e i tesserati tutti, di non sentirsi in condizione di proseguire l'incontro, considerata l'aggressione subita dal numero 67 Iazzetta e le minacce ricevute dai sostenitori locali, se le Forze dell'Ordine non fossero sopraggiunte all'impianto; ^ il DDG raggiungeva telefonicamente le Forze dell'Ordine che non erano disponibili a raggiungere l'impianto di gioco per assenza di mezzi; ^ la società Atletico Futsal Varcaturo confermava quanto precedentemente espresso e, pertanto, decideva di non proseguire l'incontro. Considerato che: ^ la società ospitante aveva inoltrato la richiesta per ottenere la presenza delle Forze dell'Ordine durante lo svolgimento dell'incontro; ^ da quanto emerso dal referto arbitrale, a parere del DDG, vi erano le condizioni per proseguire l'incontro atteso che: 1) la baruffa scatenatesi al minuto 25' del primo tempo di gioco, a seguito della sospensione temporanea della gara, si era risolta; 2) la società ospitante Real Castel Volturno si attivava trasferendo i sostenitori locali in una zona dell'impianto di gioco lontana dalle panchine; 3) da quanto si legge all'interno del referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata facente fede fino a querela di falso, nessuna persona estranea aveva avuto accesso al TDG; ^ pertanto, tutte le condizioni di sicurezza, necessarie a proseguire l'incontro erano state ripristinate; ^ la volontà di non proseguire la gara è addebitabile esclusivamente alla scelta della società ospitata Atletico Futsal Varcaturo; ^ l'articolo 10, co. 2 CGS stabilisce che: "Non si applica la sanzione della perdita della gara, se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società [ ]". Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ infliggere ex art. 53 NOIF e art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara alla società Atletico Futsal Varcaturo con il risultato di 6 - 0 in favore della società Real Castel Volturno; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società Atletico Futsal Varcaturo; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società Atletico Futsal Varcaturo; ^ infliggere l'ammenda di euro 800,00 alla società Real Castel Volturno; ^ disporre che la società Real Castel Volturno disputerà le prossime 4 gare casalinghe a porte chiuse e con numero 1 CDC a proprio carico; ^ disporre che la gara di ritorno fra le due società si disputerà a porte chiuse con la presenza di numero 2 CDC a carico delle società, uno per parte; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari già adottati. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva versato dalla società Real Castel Volturno e incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva versato dalla società Atletico Futsal Varcaturo.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO FUTSAL VARCATURO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ATLETICO FUTSAL VARCATURO 1

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO FUTSAL VARCATURO

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI ELITE

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 711/2026 SOCCER DREAM PALMA C. - GRIPPO DRS BENEVENTO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Grippo DRS Benevento, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Grippo DRS Benevento ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria ASD Soccer Dream Palma schierato, tra gli altri, il calciatore Campanile G., risultato tesserato alla data della gara - a detta della ricorrente - per altra società (Real Casarea) e non per la predetta Soccer Dream Palma. Per tali motivi, la ricorrente chiedeva accogliersi il ricorso e, per l'effetto, infliggersi alla società Soccer Dream Palma la punizione sportiva della perdita della gara e ogni provvedimento consequenziale. Non pervenivano controdeduzioni in merito da parte della resistente ASD Soccer Dream Palma. D'altro canto, dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, si è evinto che il calciatore in questione, il sig. Campanile G., risulti tesserato con la ASD Soccer Dream Palma solo a far data dall'8 novembre 2026, cioè da una data successiva a quella di effettivo svolgimento dell'incontro (7 novembre 2026). In tal modo ricostruita la vicenda, ne deriva la fondatezza del ricorso proposto. Infatti, la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come confermata dalle evidenze fornite dal competente Ufficio Tesseramenti, disvela l'illegittimo inserimento in distinta ufficiale, da parte della ASD Soccer Dream Palma, di un soggetto - il sig. Campanile G. - non tesserato alla data della gara per la medesima società. Ne discendono le conseguenze di cui all'art. 10 CGS P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Grippo DRS Benevento per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di infliggere alla società ASD Soccer Dream Palma la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ricorrente ASD Grippo DRS Benevento; c) di infliggere alla medesima ASD Soccer Dream Palma l'ammenda pari ad euro 150,00 per inserimento in distinta ufficiale di soggetto non tesserato, nei sensi di cui all'art. 8, lett. d) C.G.S.; d) di infliggere al sig. Campanile G. della società ASD Soccer Dream Palma la squalifica per n. 1 gara di campionato, da scontarsi alla prima gara effettiva; e) nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SOCCER DREAM PALMA C.

AMMENDA

Euro 150,00 SOCCER DREAM PALMA C.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPANILE GIUSEPPE (SOCCER DREAM PALMA C.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/11/2026 VALLO LAURO ACADEMY - FUTSAL GLADIATOR
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Futsal Gladiator, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.53 NOIF (cause di forza maggiore) per non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della rottura del mezzo con il quale si stava recando all'impianto; ha prodotto documentazione a sostegno della propria richiesta. Esaminata la documentazione Il reclamo è fondato atteso che è stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti all'ufficio di attività agonistica di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

Pubblicato in Napoli il 18 novembre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli